



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 66 Del 29-09-20

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MONOMIE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:28 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P
MORRESI CLAUDIO	P	SILENZI GIULIO	A
Nori Paolo	A	ROSATI YURI	P
ROSSI MONIA	P	FRANCO MIRELLA	P
Mercuri Marino	P	POETA MARCO	A
CAVALLO COSTANTINO	A	MEI STEFANO	P
PIZZICARA VINCENZO	P	Ghio Stefano Massimiliano	A
Garbuglia Simone	P	ROSSI PIER PAOLO	P
Marzetti Sergio	P	MARINELLI LAURA	P
CROIA PIERO	P	POLVERINI FABIOLA	P
BAIONI GIUSEPPE	P	LAZZARINI ARMANDO	P
CALDARONI FRANCESCO	A	BERUSCHI GIUSEPPE	P
RUFFINI MARIA CRISTINA	A		

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROSSI MONIA
FRANCO MIRELLA
LAZZARINI ARMANDO

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa.

Data: 18-09-2020

Il Responsabile dei servizi Finanziari
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 18-09-2020

Il Responsabile del servizio
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Belletti Roberta, Carassai Ermanno.

L'assessore Belletti illustra l'argomento attinente alla presente proposta di deliberazione, come dal seguente documento istruttorio.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'*imposta unica comunale* («IUC»), composta dall'imposta municipale propria («IMU»), dal tributo per i servizi indivisibili («TASI») e dalla tassa sui rifiuti («TARI»), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la specifica disciplina della «TARI», per aspetti comuni alle altre componenti «IMU» e «TASI» della «IUC», è contenuta nei commi dal 641 al 668 e in successivi commi del citato articolo 1 della legge n. 147/2013;
- il combinato disposto dei commi 738 e 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle sopra citate disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica – «IUC» – limitatamente alle regole riguardanti «IMU» e «TASI», fermo restando invece quelle riguardanti «TARI»;

ATTESO che, in materia di «TARI», l'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede:

- ⇒ al comma 651 che *«Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;*
- ⇒ al comma 652, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione»;*

- ⇒ al comma 654 che «*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*»;
- ⇒ al comma 683 che «*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*»;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'*Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – «ARERA»* – tra le altre le funzioni di:

- ✓ predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- ✓ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- ✓ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

RILEVATO, a tale proposito, che l'*ARERA*:

- ⇒ con deliberazione 225/2018/R/RIF del 5 aprile 2018 avviò un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- ⇒ con deliberazione 715/2018/R/RIF del 27 dicembre 2018 avviò altresì il procedimento per l'introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (*MTR*) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari («*PEF*») e della «*TARI*» per l'anno 2020, indicando in particolare:

- all'articolo 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'articolo 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della «*TARI*» 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti a un limite massimo di incremento annuale (*articolo 4*);
- che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (*articolo 4*), approvare la conseguente proposta di «*PEF*» relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (*articoli 6 e 8*);
- che spetta poi ai singoli consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze «*domestiche*» e «*non domestiche*», in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
- nell'allegato A alla deliberazione (*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR*), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- ❖ delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi;
- ❖ del limite all'aumento tariffario annuale;
- ❖ della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili;
- ❖ dei costi d'uso del capitale;
- ❖ delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

VISTA la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTA infine la determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA fra l'altro:

- ✓ ha specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del «PEF» 2020;
- ✓ ha precisato che per «ambito tariffario», ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR, deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- ✓ ha indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel «PEF»;
- ✓ ha elencato in dettaglio la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (*cf. articolo 2*);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il Comune di Civitanova Marche, è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani «ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO – A.T.O. 3 MACERATA», istituita ai sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e costituita dall'associazione della Provincia di Macerata, dei Comuni in essa ricadenti e del Comune di Loreto quale convenzione obbligatoria ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, quale «Amministrazione Locale», che svolge, pertanto, le funzioni di «Ente territorialmente competente» previste dalla citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

PRESO ATTO, a tale riguardo, che:

- ⇒ con deliberazione n. 2 del 31 ottobre 2013 l'ATA 3 Macerata affidò, secondo il modello dell'*in-house providing* e per la durata di 15 anni, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATO n. 3 al «Consorzio Cosmari» (ora «Cosmari s.r.l.»);
- ⇒ l'articolo 14 della convenzione di affidamento del servizio «ATA-Cosmari», sottoscritta in data 25 febbraio 2014 e valida per i successivi 15 anni, prevede le modalità di tariffazione dei corrispettivi per il servizio, le modalità di aggiornamento degli stessi e, al comma 3, l'impegno di «Cosmari» a recepire le variazioni tariffarie che l'ATA intenderà applicare e motivare;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.O. 3 Macerata n. 2/2020 del 22 maggio 2020, avente per oggetto: «Approvazione proposta di predisposizione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF)»;

VISTO il «PEF» relativo al ciclo integrati dei rifiuti per l'anno 2020, di pertinenza del Comune di Civitanova Marche, redatto in conformità alla deliberazione dell'ARERA n. 238/2020, dal quale scaturisce un costo complessivo, da coprire con la tariffa, pari a € 7.650.015,00 così determinato:

descrizione	ciclo integrato RU	costi del Comune	totale PEF
totale costi da coprire con le entrate relative alle componenti di costo variabile	4.010.504	120.766	4.131.270
totale costi da coprire con le entrate relative alle	2.300.456	1.755.538	4.055.994
sommano	6.310.960	1.876.304	8.187.264
detrazioni di cui al comma 1.4. della determinazione n. 2/DRIF/2020	-	537.249	537.249
totale piano finanziario	6.310.960	1.339.055	7.650.015

VISTA la relazione di accompagnamento del «PEF» ai sensi dell'Appendice 2 della citata deliberazione «ARERA» n. 443/2019/R/RIF;

OSSERVATO, in merito alle scadenze per la predisposizione del «PEF» 2020, che:

- l'articolo 8 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF ha fissato il termine per la trasmissione all'Autorità del piano e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente («ATA») o dal termine previsto dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);
- in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» l'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la proroga del termine al 30 giugno 2020;
- il successivo comma 5 del citato articolo 107 ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683 dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, consentendo di determinare la «TARI» per l'anno 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019 provvedendo comunque, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione e approvazione del «PEF» del servizio con recupero dell'eventuale differenza nei tre anni successivi;
- l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del citato decreto-legge n. 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote «TARI 2020» a quelli del bilancio di previsione 2020 i quali, per effetto della novella del comma 2 dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge n. 18/2020, disposta dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34/2020, sono stabiliti al 30 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATI, a tale scopo, i seguenti provvedimenti del Consiglio Comunale:

- a) n. 19 del 17 aprile 2020, di approvazione del «Documento Unico di Programmazione (DUP)», contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale relativamente al triennio 2020-2022;
- b) n. 20 del 17 aprile 2020, di approvazione bilancio di previsione 2020-2022, redatto, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, in termini di «competenza» e, per l'annualità 2020, anche in termini di «cassa»;

CONSIDERATO, in merito, che:

- ✓ il Ministero dell'economia e delle finanze con risoluzione n. 1/DF del 2011, pur constatando che le delibere di approvazione delle tariffe e aliquote costituiscono un allegato al bilancio di

previsione, ha dato atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso;

- ✓ con la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, fu rilevato *«come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio»;*

REPUTATO, alla luce di quanto precede, di determinare le tariffe *monomie* del servizio in oggetto per l'anno 2020 che, per effetto della spesa complessiva prevista dal «PEF», pari a € 7.650.015,00 che conferma sostanzialmente quella prevista in sede di approvazione del piano finanziario per l'anno 2019, pari a € 7.650.000,00, vengono confermate nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 2019 a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 marzo 2019;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a mente del quale *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;*

RICHIAMATI quindi:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 9 marzo 2020, con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus «COVID-19» è stata disposta, per tutto il territorio nazionale e con effetto dal 10 marzo 2020:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020, che ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo, con effetto dal 12 marzo 2020:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020, con il quale:
- sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo decreto, tra le quali figurano le «Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali» (codice ATECO 38) e le «Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti» (codice ATECO 39);
 - è stato precisato che «l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze», tanto che il citato allegato 1 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;
 - è stato precisato che sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che «il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste»;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che:

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - ✓ con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020 i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1 aprile 2020) cessino di produrre effetti;
 - ✓ con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020;

PRESO ATTO:

- ❖ che in data 24 aprile 2020 l'IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento avente per oggetto: «La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19», aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei

provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del «COVID-19»;

- ❖ che nella nota sopra citata, l'IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'articolo 660 della legge n. 147/2013 di deliberare «riduzioni atipiche» della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, precisando quanto segue:

«Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota, oggi si legga 30 settembre 2020), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.

Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente”.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”.

Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria»;

CONSIDERATO che l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 ha previsto:

- una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza da «COVID-19», di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni «obbligatorie» e «facoltative», rinviando, tuttavia, a un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze «domestiche» economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

VERIFICATO che la citata deliberazione ARERA n. 158/2020, all'articolo 1, individua le riduzioni «obbligatorie», che riguardano esclusivamente le utenze «non domestiche», che sono così articolate:

- ⇒ il punto 1.2 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali. Per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione «Kd» di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;
- ⇒ il punto 1.3 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1b dell'Allegato A) alla deliberazione, che

risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano state ancora oggetto di riapertura. Per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti «Kd»;

- ⇒ il punto 1.4 disciplina il caso delle attività di utenze indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *tabella 2* dell'Allegato A) alla deliberazione, che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, a opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali. Per questi la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;
- ⇒ il punto 1.5 tratta il caso delle riduzioni applicabili alle utenze nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale. In tale evenienza è disposto che si provveda «a parità di condizioni la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività», per cui occorre riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura;

RILEVATO, inoltre, che l'articolo 2 della deliberazione n. 158/2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze «non domestiche» non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza da «COVID-19»;

OSSERVATO, in particolare, che il punto 2.1 prevede che per le utenze «non domestiche», riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *tabella 3* dell'Allegato A) alla deliberazione in parola, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, possa essere riconosciuta una riduzione solo «in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/2000, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19»;

CONSTATATO che gli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 158/2020 regolamentano la possibilità di riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze «domestiche» economicamente svantaggiate;

RISCONTRATO che, a tale proposito, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del *bonus* sociale che l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al beneficio rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei *bonus* sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità;

VISTO che a mente di quanto disposto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con la citata nota del 24 aprile 2020, si può ritenere che le agevolazioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica possano essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale;

OSSERVATO, infatti, che la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi di riduzione di rifiuti imprevista e imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio è stato comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie, per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo la richiamata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147/2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative «TARI» con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie «episodiche», da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono più opportunamente disciplinate le riduzioni «stabili», destinate a essere applicate in ogni anno d'imposta;

RITENUTO che il Consiglio Comunale, al fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenza «non domestica» a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia da «COVID-19», in sede di approvazione delle tariffe possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RILEVATO che per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali, conseguenti alla diffusione epidemiologica del «COVID-19», con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 9 luglio 2020 a favore delle utenze «non domestiche» sono state approvate le seguenti agevolazioni per le quali a termini della deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 7 luglio 2020, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 17 luglio 2020, è stata stanziata nell'ambito del bilancio 2020-2022 la somma di € 800.000,00 finanziata con entrate proprie del bilancio:

- su domanda, erogazione di un contributo, pari al 25% dell'importo della tassa dovuta, a favore delle aziende che hanno sospeso l'attività nell'anno 2020 per effetto di provvedimenti governativi;

in alternativa

- sempre su domanda, erogazione di un contributo, pari al 15% dell'importo della tassa dovuta, a favore delle aziende con ricavi conseguiti nell'anno 2019 inferiori a 150.000,00 € e che, pur rimaste aperte, hanno subito nel 1° semestre 2020 una contrazione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

DATO ATTO, per quanto riguarda le utenze «domestiche» economicamente svantaggiate che il vigente regolamento della «TARI», approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30 luglio 2015 e successive modificazioni, all'articolo 54, ai commi 1 e 2, prevede agevolazioni tariffarie mediante riconoscimento, su domanda, di un contributo economico;

propone di deliberare:

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto della seguente documentazione che forma parte integrante del presente atto:
 - a) deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.O. 3 Macerata n. 2/2020 del 22 maggio 2020, avente per oggetto: «Approvazione proposta di predisposizione del piano

economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF)»;

- b) piano economico finanziario del servizio di specie, di pertinenza del Comune di Civitanova Marche;
- c) relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF.
- 3) Di approvare il piano economico finanziario relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, dal quale deriva un costo complessivo, da coprire con la tariffa, pari a € 7.650.015,00 come da tabella di cui alle premesse che deve intendersi qui integralmente riportata.
- 4) Di determinare per l'anno di imposta 2020 le tariffe *monomie* della «TARI» come da tabella che segue, dando atto che le stesse, per effetto del costo complessivo risultante dal piano economico finanziario per l'anno 2020, pari a € 7.650.015,00, che corrisponde sostanzialmente al costo previsto in sede di approvazione del piano finanziario per l'anno 2019, pari a € 7.650.000,00, sono confermate di quelle in vigore per l'anno 2019:

descrizione	tariffa
A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza commercializzazione, esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione	€ 0,80
A.1 bis: Locali ed aree destinate a fiere e impianti sportivi pubblici in concessione con utilizzo intermittente o discontinuo in corso d'anno	€ 0,47
A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche	€ 1,12
A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale in via esclusiva, palestre, asili nido	€ 1,27
A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio dell'attività	€ 1,44
A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva e autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di attività di commercializzazione	€ 3,43
A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi	€ 2,41
A.7: Locali e aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare	€ 1,61
B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o deperibili	€ 8,19
B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi commerciali	€ 5,56
B.3: Autoconcessionari	€ 1,64
B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari	€ 3,27
B.4 bis: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari	€ 0,99
B.4 ter: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione con specifici vincoli di non utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario	€ 0,49
B.5: Aree coperte di campeggi	€ 3,27
C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari, cantine, garage e soffitte	€ 1,83

C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari	€ 2,46
C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione	€ 4,01
C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione	€ 2,41
C.4 bis: Locali ed aree ad uso di Bed and Breakfast, affittacamere e similari diversi dagli esercizi alberghieri di cui alla classe C.4	€ 2,14
D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune	€ 3,27
D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo	€ 4,42
D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande	€ 7,21
D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma tassazione	€ 5,60
D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricomprese nelle precedenti categorie;	€ 4,80
E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana senza vendita al dettaglio dei prodotti;	€ 3,27
E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei prodotti	€ 3,27
E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei prodotti	€ 3,99
E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali	€ 3,99
E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili	€ 5,73
E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili	€ 7,18
F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-food, rosticcerie	€ 9,82
F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè, bar, osterie, birrerie, pub, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande	€ 9,02
F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari	€ 11,46
F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari	€ 12,00
F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.3	€ 9,82
F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.4	€ 10,36

- 5) Di stabilire che per l'anno di imposta 2020, in deroga al termine previsto dall'articolo 58, comma 3, primo periodo, del vigente regolamento della «TARI», la quarta rata, a saldo, scada alla fine del mese di novembre 2020.
- 6) Di demandare alla CIVITA.S s.r.l. l'attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione dell'ARERA n. 158/2020 al fine dell'applicazione delle riduzioni obbligatorie a favore delle utenze «non domestiche» che hanno sospeso l'attività nell'anno 2020 per effetto di provvedimenti governativi.

- 7) Di dare atto che alla minore entrata, stimata in complessivi € 400.000,00, che scaturirà dalle riduzioni di cui al precedente punto 6), parte dispositiva, si farà fronte mediante utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni fondamentali in conformità del combinato disposto dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
- 8) Di dare atto, per quanto riguarda le utenze «domestiche» economicamente svantaggiate, che il vigente regolamento della «TARI», approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30 luglio 2015 e successivamente modificato all'articolo 54, ai commi 1 e 2, prevede il riconoscimento di agevolazioni tariffarie mediante riconoscimento, su domanda, di un contributo economico a fronte del quale nell'ambito del bilancio 2020-2022 risulta già opportunamente stanziata al capitolo 1861.3 la somma di € 45.000,00.
- 9) Di dare atto che per l'anno 2020 sulla «TARI» si applica il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 5% il cui prelievo, al netto della commissione spettante al Comune pari allo 0,30% delle somme riscosse, viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che, ai sensi dell'articolo 6.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 i valori delle tariffe si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa autorizzazione definitiva da parte dell'ARERA.
- 11) Di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo all'invio, entro il 31 ottobre 2020, del presente provvedimento al *Ministero dell'economia e delle finanze* per la pubblicazione dello stesso nella apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*.
- 12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "" ""

Esce il consigliere Marinelli.

Sindaco e consiglieri presenti: n. 17

Si sviluppa un dibattito con gli interventi di alcuni consiglieri nonché del Segretario Generale e dell'assessore Belletti per precisazioni e chiarimenti.

Entrano i consiglieri Cavallo e Marinelli.

Sindaco e consiglieri presenti: n. 19

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Sentiti gli interventi dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;
- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

- Accertato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita l'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa;
- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 - voti favorevoli: n. 14
 - voti contrari: n. 5 (Corvatta, Franco, Mei, Rosati, Rossi P.P.)
 - astenuti: //

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto della seguente documentazione che forma parte integrante del presente atto:
 - a) deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.O. 3 Macerata n. 2/2020 del 22 maggio 2020, avente per oggetto: «Approvazione proposta di predisposizione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF)»;
 - b) piano economico finanziario del servizio di specie, di pertinenza del Comune di Civitanova Marche;
 - c) relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF.
- 3) Di approvare il piano economico finanziario relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, dal quale deriva un costo complessivo, da coprire con la tariffa, pari a € 7.650.015,00 come da tabella di cui alle premesse che deve intendersi qui integralmente riportata.
- 4) Di determinare per l'anno di imposta 2020 le tariffe *monomie* della «TARI» come da tabella che segue, dando atto che le stesse, per effetto del costo complessivo risultante dal piano economico finanziario per l'anno 2020, pari a € 7.650.015,00, che corrisponde sostanzialmente al costo previsto in sede di approvazione del piano finanziario per l'anno 2019, pari a € 7.650.000,00, sono confermatrice di quelle in vigore per l'anno 2019:

descrizione	tariffa
A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza commercializzazione, esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione	€ 0,80
A.1 bis: Locali ed aree destinate a fiere e impianti sportivi pubblici in concessione con utilizzo intermittente o discontinuo in corso d'anno	€ 0,47
A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche	€ 1,12
A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale in via esclusiva, palestre, asili nido	€ 1,27
A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio dell'attività	€ 1,44
A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva e autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di attività di commercializzazione	€ 3,43

A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi	€ 2,41
A.7: Locali e aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare	€ 1,61
B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o deperibili	€ 8,19
B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi commerciali	€ 5,56
B.3: Autoconcessionari	€ 1,64
B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari	€ 3,27
B.4 bis: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari	€ 0,99
B.4 ter: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione con specifici vincoli di non utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario	€ 0,49
B.5: Aree coperte di campeggi	€ 3,27
C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari, cantine, garage e soffitte	€ 1,83
C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari	€ 2,46
C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione	€ 4,01
C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione	€ 2,41
C.4 bis: Locali ed aree ad uso di Bed and Breakfast, affittacamere e similari diversi dagli esercizi alberghieri di cui alla classe C.4	€ 2,14
D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune	€ 3,27
D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo	€ 4,42
D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande	€ 7,21
D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma tassazione	€ 5,60
D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricomprese nelle precedenti categorie;	€ 4,80
E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana senza vendita al dettaglio dei prodotti;	€ 3,27
E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei prodotti	€ 3,27
E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei prodotti	€ 3,99
E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali	€ 3,99
E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili	€ 5,73
E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili	€ 7,18
F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-food, rosticcerie	€ 9,82
F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè, bar, osterie, birrerie, pub, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande	€ 9,02

F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari	€ 11,46
F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari	€ 12,00
F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.3	€ 9,82
F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.4	€ 10,36

5) Di stabilire che per l'anno di imposta 2020, in deroga al termine previsto dall'articolo 58, comma 3, primo periodo, del vigente regolamento della «TARI», la quarta rata, a saldo, scada alla fine del mese di novembre 2020.

6) Di demandare alla CIVITA.S s.r.l. l'attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione dell'ARERA n. 158/2020 al fine dell'applicazione delle riduzioni obbligatorie a favore delle utenze «non domestiche» che hanno sospeso l'attività nell'anno 2020 per effetto di provvedimenti governativi.

7) Di dare atto che alla minore entrata, stimata in complessivi € 400.000,00, che scaturirà dalle riduzioni di cui al precedente punto 6), parte dispositiva, si farà fronte mediante utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni fondamentali in conformità del combinato disposto dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

8) Di dare atto, per quanto riguarda le utenze «domestiche» economicamente svantaggiate, che il vigente regolamento della «TARI», approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30 luglio 2015 e successive modificazioni all'articolo 54, ai commi 1 e 2, prevede il riconoscimento di agevolazioni tariffarie mediante riconoscimento, su domanda, di un contributo economico a fronte del quale nell'ambito del bilancio 2020-2022 risulta già opportunamente stanziata al capitolo 1861.3 la somma di € 45.000,00.

9) Di dare atto che per l'anno 2020 sulla «TARI» si applica il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 5% il cui prelievo, al netto della commissione spettante al Comune pari allo 0,30% delle somme riscosse, viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

10) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che, ai sensi dell'articolo 6.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 i valori delle tariffe si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa autorizzazione definitiva da parte dell'ARERA.

11) Di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo all'invio, entro il 31 ottobre 2020, del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del «Portale del federalismo fiscale».

Il Presidente chiede la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 5 (Corvatta, Franco, Mei, Rosati, Rossi P.P.)
- astenuti: //

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 08-10-20 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 08-10-20

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-20 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 29-09-20

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Delibera Assemblea n. 2/2020**del 22.05.2020**

OGGETTO: Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/rif).

L'anno **2020** (duemilaventi) addì **ventidue** del mese di **maggio**, alle ore 16.00, in modalità telematica a distanza (videoconferenza), si è riunita l'Assemblea Territoriale di Ambito dell'ATO n. 3 Macerata (ATA 3) giusta convocazione scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell'Assemblea, al fine di trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno della presente seduta.

Intervengono:

N.	Ente	Quota	Presenti	% Presenza	Rappresentante	
1	Apiro	0,81%	p	0,81%	Delegato	Stefano Romagnoli
2	Appignano	1,16%	p	1,16%	Delegato	Rolando Vitali
3	Belforte del Chienti	0,53%	p	0,53%	Sindaco	Alessio Vita
4	Bolognola	0,13%	-			
5	Caldarola	0,57%	-			
6	Camerino	2,23%	p	2,23%	Sindaco	Sandro Sborgia
7	Camporotondo di Fiastrone	0,18%	p	0,18%	Vice Sindaco	Leonardo Roselli
8	Castelraimondo	1,37%	p	1,37%	Sindaco	Renzo Marinelli
9	Castelsantangelo sul Nera	0,33%	-			
10	Cessapalombo	0,24%	-			
11	Cingoli	3,22%	p	3,22%	Sindaco	Michele Vittori
12	Civitanova Marche	10,44%	p	10,44%	Delegato	Roberta Belletti
13	Colmurano	0,37%	-			
14	Corridonia	4,14%	p	4,14%	Sindaco	Paolo Cartechini
15	Esanatoglia	0,72%	-			
16	Fiastra	0,48%	-			
17	Fiuminata	0,66%	p	0,66%	Delegato	Romolo Mancini
18	Gagliole	0,25%	-			
19	Gualdo	0,30%	-			
20	Loreto	3,27%	-			
21	Loro Piceno	0,75%	-			
22	Macerata	11,07%	p	11,07%	Sindaco	Romano Carancini
23	Matelica	2,89%	p	2,89%	Sindaco	Massimo Baldini
24	Mogliano	1,32%	p	1,32%	Sindaco	Cecilia Cesetti
25	Montecassiano	1,95%	-			
26	Monte Cavallo	0,18%	-			
27	Montecosaro	1,85%	-			
28	Montefano	1,03%	p	1,03%	Sindaco	Angela Barbieri
29	Montelupone	1,05%	p	1,05%	Sindaco	Rolando Pecora
30	Monte San Giusto	2,13%	p	2,13%	Sindaco	Andrea Gentili
31	Monte San Martino	0,27%	-			
32	Morrovalle	2,78%	p	2,78%	Sindaco	Stefano Montemarani
33	Muccia	0,33%	-			
34	Penna San Giovanni	0,40%	-			

35	Petriolo	0,56%	p	0,56%	Sindaco	Domenico Luciani
36	Pieve Torina	0,65%	-			
37	Pioraco	0,39%	p	0,39%	Sindaco	Matteo Cicconi
38	Poggio San Vicino	0,12%	-			
39	Pollenza	1,82%	p	1,82%	Vice Sindaco	Andrea Primucci
40	Porto Recanati	3,00%	-			
41	Potenza Picena	4,22%	-			
42	Recanati	5,84%	p	5,84%	Sindaco	Antonio Bravi
43	Ripe San Ginesio	0,26%	-			
44	San Ginesio	1,21%	-			
45	San Severino Marche	4,02%	p	4,02%	Delegato	Tarcisio Antognozzi
46	Sant'Angelo in Pontano	0,48%	p	0,48%	Sindaco	Vanda Broglia
47	Sarnano	1,09%	-			
48	Sefro	0,26%	p	0,26%	Sindaco	Pietro Tapanelli
49	Serrapetrona	0,39%	-			
50	Serravalle di Chienti	0,62%	-			
51	Tolentino	5,54%	p	5,54%	Sindaco	Giuseppe Pezzanesi
52	Treia	2,82%	p	2,82%	Vice Sindaco	David Buschittari
53	Urbisaglia	0,77%	-			
54	Ussita	0,31%	p	0,31%	Delegato	Paolo Boccaccini
55	Valfornace	0,56%	-			
56	Visso	0,66%	-			
57	Provincia di Macerata	5,00%	p	5,00%	Presidente	Antonio Pettinari
Totali		100,00%		74,07%		

N. Enti presenti =	28	su	57
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 74,07% delle quote di partecipazione all'Assemblea e dichiarata pertanto la presenza dei quorum costitutivo e deliberativo per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Dott. Antonio Pettinari, introduce il punto all'ordine del giorno e invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

Assiste il Direttore dell'A.A.t.o. 3 idrico, Dott. Massimo Principi.

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL PRESIDENTE

Premesso che l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Macerata è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. recante "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" ed è costituita dall'associazione della Provincia di Macerata, dei Comuni in essa ricadenti e del Comune di Loreto quale Convenzione obbligatoria ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 quale "Amministrazione Locale";

Dato atto che, a seguito dell'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della provincia di Macerata e della Provincia stessa della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Macerata", l'ATA 3 si è formalmente insediata in data 5 aprile 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva dell'Ente, l'ATA 3 è Ente di diritto pubblico al quale *“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del D.lgs. 267/2000”*;

Vista la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni da parte dell'ATA 3 a favore dell'A.A.t.o. 3”*, approvata con decreto del Presidente n. 2 del 15.03.2020;

Considerato quindi che a seguito della sottoscrizione di detta Convenzione, le attività di gestione amministrativa dell'ATA sono svolte in nome e per conto della stessa dalla struttura operativa dell'A.A.t.o. 3, per la fase di avvio delle attività;

Considerato inoltre che, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e delle procedure per il funzionamento dell'Ente, si debba garantire il regolare funzionamento dello stesso, ciò quale presupposto necessario alla regolare gestione del servizio rifiuti dell'ATO 3 Macerata;

Rilevato che con la delibera n. 2 del 31 ottobre 2013 l'ATA 3 Macerata ha affidato, secondo il modello dell'*in-house providing* e per la durata di anni 15 (quindici), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATO n. 3 - Macerata al Consorzio Cosmari;

Preso atto che l'art. 14 della Convenzione di affidamento del servizio ATA-Cosmari, sottoscritta in data 25 febbraio 2014 e valida per i successivi 15 anni, prevede le modalità di tariffazione dei corrispettivi per il servizio, le modalità di aggiornamento degli stessi e, al comma 3, l'impegno di Cosmari a recepire le variazioni tariffarie che l'ATA intenderà applicare e motivare;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, indicando in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fine della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);
- che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
 - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
 - del limite all'aumento tariffario annuale,
 - della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
 - dei costi d'uso del capitale,
 - delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (l'ATA) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);
- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge;
- con il DL 18 del 17.03.2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);
- l'art. 138 del DL 34 del 19.05.2020, abroga il sopraccitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere il **31 luglio 2020**;

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista infine la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2);

Dato atto che tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Considerato che, per parte Cosmari:

- gli uffici dell'ATA, tramite il personale dell'A.A.t.o. 3 di cui usufruisce in virtù della "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni da parte dell'ATA 3 a favore dell'A.A.t.o. 3*", hanno iniziato una proficua interlocuzione con il gestore Cosmari già nel mese di gennaio 2020 volta alla verifica del materiale in corso di predisposizione;
- in data 28.01.2020 il materiale necessario all'approvazione del PEF Cosmari è stato formalmente richiesto per consegna entro il 21 febbraio 2020;
- con PEC del 02.03.2020 il gestore Cosmari ha fornito all'ATA:
 - > una tabella con il PEF 2020 redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR, articolata per singolo Comune,
 - > la Relazione di accompagnamento di cui all'art. 18, Allegato 1, determinazione 443/2019/R/rif concernente i costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020,
 - > la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società, Dott. Graziano Ciurlanti, Presidente del CdA Cosmari;

Considerato inoltre che, per parte Comuni, si è avviata una procedura partecipata che ha visto:

- in data 25.11.2019 è stata richiesta a tutti i 56 Comuni dell'ATA la compilazione di alcune tabelle al fine di rilevare i dati necessari alla predisposizione del PEF lato Comuni;
- il 2 dicembre 2019 si è tenuto un incontro molto proficuo con i Responsabili finanziari e tributi al quale hanno partecipato circa 40 Enti, che è servito ad analizzare alcune fattispecie particolarmente delicate della raccolta dati e che si è concluso con la fissazione al 20 dicembre del termine per la consegna delle tabelle compilate;
- in data 17.01.2020 è stato inviato un sollecito per la consegna dei dati ai Comuni che non avevano ancora risposto;
- nel mese di marzo 2020, nonostante le difficoltà operative causate dall'emergenza sanitaria COVID-19, si sono avute ininterrotte interlocuzioni con i Comuni in merito ai dati comunicati ed ai PEF elaborati in ossequio al MTR;
- l'invio dei PEF 2020 con la richiesta di eventuali osservazioni e integrazioni a tutti i 56 Comuni dell'ATA con due separati invii (il 30.03.2020 e il 15.04.2020);
- alla data odierna, tutti i Comuni hanno inviato la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi, sottoscritta digitalmente dal Sindaco, e quasi tutti hanno confermato i PEF elaborati dagli uffici eventualmente integrati con le osservazioni ricevute.

Accertato che, sulla base dell'inserimento nel *tool* di calcolo (messo a disposizione dall'ANEA - Associazione Nazionale Enti d'Ambito) dei dati trasmessi da Cosmari, nonostante la determinazione dei parametri "b" e "ω" più penalizzanti per il gestore rispetto a quanto disciplinato nel MTR, si conseguiva un volume di ricavi regolati 2020 pari a quasi € 50 milioni, con un aumento del 39% rispetto al 2019 e quindi non compatibile con la previsione di cui all'art. 4 del MTR, l'articolazione dei parametri del quale alle caratteristiche dell'ATO 3 comporta un aumento massimo (ρ , rho) pari al 6,6%;

Ritenuto insostenibile nei confronti della collettività locale un adeguamento tariffario così rilevante e significativo, gli uffici hanno ritenuto opportuno adottare le seguenti decisioni:

- azzerare per il solo anno 2020 la componente legata alla remunerazione del capitale investito;
- limitare la componente COI^{exp}_{TF} proposta dal gestore, considerando come importo da riconoscere complessivamente, quello a base del contratto sottoscritto con i rispettivi Comuni che hanno deciso di esternalizzare il servizio;
- azzerare la componente RC_{TF} , ritenendo che tale posta afferente al bilancio 2018 possa essere stata interamente coperta dagli utili derivanti dalla gestione post sisma delle macerie;

come evidenziato nella tabella seguente, al fine di consentire il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie 2020 definito dal MTR;

TV_a	Importi pre rimodulazione	Importi post rimodulazione	Differenza
CRT_a	5.215.082	5.215.082	0
CTS_a	4.333.707	4.333.707	0
CTR_a	4.112.344	4.112.344	0
CRD_a	17.654.100	17.654.100	0
$COI^{exp}_{TV,a}$	72.800	72.800	0
$b(AR_a)$	1.265.848	1.265.848	0
$b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$	3.538.240	3.538.240	0
$(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$	-497.235	-497.235	0
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0	0	0
ΣTV_a	26.086.711	26.086.711	0

TF_a	Importi pre rimodulazione	Importi post rimodulazione	Differenza
CSL_a	2.896.627	2.896.627	0
CC_a	3.718.517	3.718.517	0
CK_a	7.798.436	5.839.475	1.958.961
$COI^{exp}_{TF,a}$	1.956.591	1.480.800	475.791
$(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$	7.509.555	0	7.509.555
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0	0	0
ΣTF_a	23.879.726	13.935.419	9.944.307
ΣT_a	49.966.436	40.022.129	9.944.307

Valutato che la riduzione prospettata non incide sull'equilibrio economico e finanziario della gestione Cosmari, come richiesto dall'art. 4.5 della deliberazione 443/2019, e che nella tabella precedente vengono chiaramente indicate le componenti di costo ammissibili soggette a riduzione, come richiesto al punto 1.3 della deliberazione 57/2020;

Dato atto che tali riduzioni non compromettono la capacità del gestore di conseguire gli obiettivi qualitativi e prestazionali definiti con il PEF, per i motivi riferiti nella Relazione di accompagnamento allegata;

Viste anche le rettifiche e integrazioni operate sui PEF dei singoli Comuni a seguito delle interlocuzioni avute nel mese di aprile e maggio 2020, si espone nella tabella seguente una sintesi dei valori complessivi di PEF e l'aumento medio previsto dei corrispettivi TARI 2020 rispetto al 2019;

PEF Comuni (€)	PEF Cosmari (€)	Totale (€)	Rho medio (%)
10.737.023	40.022.129	50.759.152	3,7%

Dato atto che gli aumenti del complessivo corrispettivo 2020 (quota Comune e quota gestore) rispetto all'anno precedente riferiti ai singoli Comuni subiscono variazioni che vanno da un minimo del - 2,2% a un massimo del + 6,6% senza presentare casi di superamento del limite massimo determinato ai sensi dell'art 4 del MTR, non risultando necessaria pertanto per nessun Comune, l'ulteriore istruttoria disciplinata dall'art. 4.5 del medesimo MTR;

Visto che:

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all'art. 6, che l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico-Finanziario 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'art. 8 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall'approvazione il termine di trasmissione della documentazione all'Autorità;
- è opportuno procedere anche con l'invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando che i valori approvati dall'Assemblea dell'ATA possono essere immediatamente articolati ed approvati a quantificazione del tributo TARI per l'anno 2020, anche in pendenza dell'approvazione definitiva di ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019);
- analogo invio è opportuno venga fatto nei confronti del gestore Cosmari, per la parte di sua competenza;

Ritenuto che, coerentemente con le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla stessa, risulta necessario dare mandato al dirigente dell'Ente, Dott. Massimo Principi, di farsi carico della verifica e curare la completezza e la tempestività dell'invio di tutti i documenti di cui al punto precedente;

Considerato quindi che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'esecuzione (D.E.) dello stesso è il dirigente dell'Ente, Dott. Massimo Principi;

Acquisito il prescritto parere di regolarità a firma del responsabile dell'A.A.t.o. 3 in forza della Convenzione avente ad oggetto la delega di funzioni da parte dell'ATA a favore dell'A.A.t.o. 3:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

f.to Massimo Principi

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. 267/2000 in quanto il presente atto non genera impegni di spesa;

Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, che la presente deliberazione debba essere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Per quanto sopra esposto,

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema dei **PEF 2020** dei Comuni appartenenti all'ATA 3 contenuti nell'**Allegato n. 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la **Relazione di accompagnamento** ai PEF 2020 comprensiva dei suoi allegati e predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, **Allegato n. 2** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di inviare la presente deliberazione ad ARERA per le determinazioni di competenza assieme ai documenti di cui ai due punti precedenti e alle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, **Allegato n. 3** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di specificare che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2020, come sopra approvati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
6. di inviare quindi la presente deliberazione al gestore Cosmari, per la parte di propria competenza, e ai Comuni appartenenti all'ATA 3, ognuno per il PEF di spettanza, per consentire la successiva articolazione della TARI 2020 e la conseguente approvazione da parte dei Consigli comunali;
7. di stabilire che, nel caso uno o più Comuni si dovessero avvalere della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, venga inviata all'ATA la relativa

delibera del Consiglio comunale al fine di tenere conto dei conseguenti conguagli nella determinazione dei PEF degli anni successivi al 2020;

8. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati per i seguiti di competenza.

Macerata, 22 maggio 2020

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Pettinari

Allegati:

1. *Elenco dei PEF 2020 con dettaglio per singolo Comune;*
2. *Relazione accompagnamento ai PEF 2020 e relativi allegati;*
3. *Dichiarazioni di veridicità dei legali rappresentanti.*

L'ASSEMBLEA

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Presidente dell'ATA, che costituisce premessa alla presente deliberazione;

VISTO che la proposta riporta i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/200;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta e, in particolare:

- del Sindaco di Macerata, Romano Carancini, che chiede spiegazioni circa la composizione dei costi che sono andati a costituire la tariffa in approvazione con particolare riguardo a quelli addebitati da Cosmari ai singoli Comuni. Il dirigente Principi risponde puntualmente;
- del Sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, che lamenta una perdita di superfici alla base degli introiti derivanti dalla TARI a causa del sisma 2016 e segnala come l'ingresso di ARERA nella regolazione del servizio rifiuti comporta squilibri notevoli per il bilancio comunale in termini di gettito. Non condivide quindi la metodologia calata dall'alto senza attenzione per i Comuni in questo periodo di emergenza sanitaria e, pur apprezzando il lavoro svolto dagli uffici per adeguarsi al nuovo dettato regolamentare e normativo, critica fortemente i contenuti della delibera ARERA, preannuncia iniziative a livello governativo assieme a molti altri Comuni italiani per la sua abolizione e preannuncia voto contrario al punto in discussione;
- del delegato del Comune di Civitanova Marche, Roberta Belletti, che chiede conferma della tariffa da articolare per il 2020 per il suo Comune e che tale importo non è superiore all'importo dell'anno precedente. Il dirigente Principi conferma;
- del Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano, Vanda Broglia, che chiede conferma dell'aumento tariffario da articolare per il 2020 per il suo Comune. Il dirigente Principi conferma;

VALUTATA la necessità di deliberare in merito, per le motivazioni sopra riportate;

Con la seguente votazione in forma palese per appello nominale, il cui dettaglio è allegato al presente atto:

Presenti: 74,07% su 100 di quote di partecipazione,

Astenuti: 0,00% su 100 di quote di partecipazione,

Votanti: 74,07% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI: 68,53% su 100 di quote di partecipazione,

CONTRARI: 5,54% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Tolentino).

pertanto con il voto a maggioranza dei votanti, 68,53% di quote di partecipazione

DELIBERA

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema dei **PEF 2020** dei Comuni appartenenti all'ATA 3 contenuti nell'**Allegato n. 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la **Relazione di accompagnamento** ai PEF 2020 comprensiva dei suoi allegati e predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, **Allegato n. 2** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di inviare la presente deliberazione ad ARERA per le determinazioni di competenza assieme ai documenti di cui ai due punti precedenti e alle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, **Allegato n. 3** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di specificare che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2020, come sopra approvati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
6. di inviare quindi la presente deliberazione al gestore Cosmari, per la parte di propria competenza, e ai Comuni appartenenti all'ATA 3, ognuno per il PEF di spettanza, per consentire la successiva articolazione della TARI 2020 e la conseguente approvazione da parte dei Consigli comunali;
7. di stabilire che, nel caso uno o più Comuni si dovessero avvalere della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, venga inviata all'ATA la relativa delibera del Consiglio comunale al fine di tenere conto dei conseguenti conguagli nella determinazione dei PEF degli anni successivi al 2020.

DELIBERA INOLTRE

Con la seguente separata votazione:

Presenti: 74,07% su 100 di quote di partecipazione,

Astenuti: 0,00% su 100 di quote di partecipazione,

Votanti: 74,07% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI: 68,53% su 100 di quote di partecipazione,

CONTRARI: 5,54% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Tolentino).

pertanto con il voto a maggioranza dei votanti, 68,53% di quote di partecipazione, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

_____ f.to Antonio Pettinari _____

Il Segretario di seduta

_____ f.to Massimo Principi _____

La presente deliberazione è esecutiva il __22 maggio 2020__

- per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, __22 maggio 2020__

Il Segretario di seduta
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente (link: <http://albopretorio.comune.macerata.it/Affissioni.aspx>) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _____ al _____.

Macerata, _____

Il Segretario di seduta
Dott. Massimo Principi

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'ATO 3 MARCHE - MACERATA

PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PEF 2020

*Relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della
Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif*

Indice della relazione

1	Premessa.....	- 2 -
2	Relazione di accompagnamento ai PEF.....	- 4 -
	2.1 Relazione predisposta dal gestore	- 4 -
	2.2 Relazione predisposta dai Comuni.....	- 4 -
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito forniti dal gestore	- 5 -
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	- 6 -
	4.1 Attività di validazione svolta	- 6 -
	4.2 Procedura di quantificazione delle componenti tariffarie.....	- 6 -
	4.3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	- 14 -
	4.4 Costi operativi incentivanti.....	- 15 -
	4.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	- 16 -
	4.6 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	- 17 -
	4.7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	- 18 -
	4.8 Scelta degli ulteriori parametri.....	- 19 -
	4.9 Criteri di ribaltamento e rho per Comune.....	- 22 -

Assemblea Territoriale di Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata

1 Premessa

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali sono stati definiti i Piani economici e finanziari (PEF) relativi all'anno 2020 del ciclo integrato dei rifiuti, relativamente a ciascun Comune dell'ATO 3 Marche - Macerata, coerentemente con le indicazioni di cui al MTR, allegato alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif.

Nell'ATO 3 Marche - Macerata (di seguito solo ATO 3) opera un unico gestore industriale, la società COSMARI S.r.l. che gestisce il servizio integrato dei rifiuti in tutti i 56 Comuni dell'ambito (tutti i 55 Comuni della Provincia di Macerata più il Comune di Loreto), tranne il servizio di riscossione delle tariffe e rapporti con l'utenza totalmente gestito dalle Amministrazioni comunali. In forma residuale alcuni Comuni gestiscono ancora lo spazzamento e lavaggio delle strade e l'isola ecologica.

Ai sensi dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, *“i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.”* In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello *“schema tipo di relazione d'accompagnamento”* allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, saranno ampliati con l'obiettivo di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2020 del ciclo integrato dei rifiuti.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del servizio integrato dei rifiuti nell'ATA 3 Macerata ed ogni altro elemento informativo richiesto nello *“schema tipo di relazione d'accompagnamento”* nei capitoli n. 2 (*“Relazione di accompagnamento all/i PEF predisposta dal gestore”*) e nel capitolo n. 3 (*“Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore”*), si rimanda integralmente ai documenti:

- **Relazione d'accompagnamento COSMARI**, trasmessa dal gestore unico d'ambito e **allegato 1** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- **Relazioni d'accompagnamento** trasmesse dai Comuni ricadenti nell'ATO 3 e **allegato 2** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel quarto capitolo si riportano, coerentemente con le indicazioni dell'art. 6.4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, le *“pertinenti determinazioni”* assunte dall'Ente Territorialmente competente (l'Assemblea Territoriale d'Ambito 3 Macerata, di seguito ATA 3), ai fini della determinazione dei PEF dei singoli Comuni ricadenti nell'ambito di competenza.

Relativamente allo schema tipo dei PEF dei singoli Comuni, occorre specificare che:

- è stato utilizzato lo *“schema tipo del PEF”* così come aggiornato dalla Determina n. 2/DRIF/2020, in sostituzione di quello allegato alla Deliberazione n. 443/2019/R/rif (appendice n. 1);

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

- coerentemente con le formule proposte nello Schema tipo di PEF aggiornato di cui al punto precedente, gli importi indicati nella voce denominata “*detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020*” non saranno scontati dal valore complessivo delle entrate tariffarie indicato nella voce ($\sum T_a$). Considerato che nella Determina non si specifica su quale annualità rilevare dette detrazioni, si è reputato opportuno indicare nei PEF gli importi previsionali quantificati e trasmessi da ciascuna Amministrazione comunale sulla base di quanto riportato nelle fonti contabili dell’Ente, relativi all’anno 2020. In conclusione, la differenza tra gli importi indicati nelle voci “ $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ ” e quelli indicati in “*Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020*” rappresenta l’importo massimo da applicare all’utenza, di cui all’art. 6.6 della Deliberazione n. 443/2019/R/rif;
- ai fini della valorizzazione delle componenti tariffarie riportate nel PEF, è stato utilizzato il *tool* di calcolo messo a disposizione dall’ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito), condividendo le linee interpretative all’applicazione del MTR in esso contenute (ad esempio, utilizzo delle vite utili regolatorie e non del fondo d’ammortamento contabile per i cespiti dell’anno 2018, possibilità di valorizzare parametri di *benchmark* e di efficienza diversi tra i diversi gestori, e altro).

2 Relazione di accompagnamento ai PEF

2.1 Relazione predisposta dal gestore

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva del territorio servito e delle relative attività svolte dal gestore, così come delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 1.

2.2 Relazione predisposta dai Comuni

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva delle attività svolte dai singoli Comuni e delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 2.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito forniti dal gestore

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo “schema tipo di relazione d’accompagnamento” di cui all’Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif (“*Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore*”), si rimanda agli allegati indicati nel precedente capitolo 2.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Ai fini dell'attività di validazione dei dati trasmessi dai Comuni e dalla società COSMARI S.r.l., gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nell'ATO 3 Macerata, si rimanda alle specifiche "Relazioni di validazione dati trasmessi ai fini della predisposizione della redazione del PEF ai sensi del MTR di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif", **allegati 3 e 4** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

In tale sede si evidenzia che sono state impostate due distinte modalità di validazione dei dati trasmessi:

- la validazione dei dati del gestore COSMARI si basa su un'analisi di corrispondenza tra i valori trasmessi e quelli desunti dalle fonti contabili allegate;
- la validazione dei dati dei Comuni si basa essenzialmente su un'analisi di congruità dei dati trasmessi alle regole metodologiche definite dal MTR.

4.2 Procedura di quantificazione delle componenti tariffarie

Nella relazione di validazione dei dati trasmessi dai Comuni sono descritte le valutazioni dell'ETC circa le decisioni adottate ai fini della determinazione delle componenti tariffarie relative alla copertura dei costi sostenuti dalle Amministrazioni comunali.

In tale paragrafo vengono illustrate le modalità attraverso le quali sono state determinate le componenti tariffarie per la copertura dei costi del gestore unico d'ambito COSMARI.

a) Premessa

Ai fini del calcolo delle componenti tariffarie di cui al MTR è stato utilizzato il *tool* messo a disposizione dall'ANEA (Associazione Nazionale Enti d'Ambito). Come disciplinato dall'art. 2 del MTR, il totale delle entrate per il ciclo integrato di rifiuti è dato dalla sommatoria delle entrate relative alle componenti di costo variabile (TV) e fisse (TF), così come riportato nella formula seguente:

$$\boxed{\sum T_{2020} = \sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}}$$

Nei prossimi paragrafi verranno dettagliate le modalità attraverso le quali sono state definite le variabili discrezionali in capo all'Ente Territorialmente Competente quali il fattore di *sharing* "b", il parametro ω_a , il coefficiente di gradualità, e altre.

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

b) Componenti tariffa variabile

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è dato dalla seguente formula:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

dove:

- CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- $COI_{TV,a}^{exp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti al netto dei corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore ricompreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega_a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI,
- $RCTV_a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili;
- $(1 + \gamma_a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

Ai sensi dell'art. 7 del MTR, le componenti variabili CRT_a , CTS_a , CRD_a e CTR_a da riconoscere nel PEF 2020 corrispondono ai valori desunti dal bilancio 2018, adeguati del tasso "I" di inflazione sempre definito nel MTR.

COSMARI - COMPONENTI TARIFFARIE TV_a	Valori in bilancio	Valori inflazionati ammessi nel PEF
CRT_a	5.112.330	5.215.082
CTS_a	4.248.320	4.333.707
CTR_a	4.031.319	4.112.344
CRD_a	17.306.262	17.654.100
Totale	30.698.230	31.315.234

Tabella n. 1 – Componenti tariffarie variabili riconosciute a COSMARI nel PEF 2020

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

In funzione del processo di validazione e ribaltamento descritto nella relazione di validazione dei dati COSMARI (allegato 3), nella Tabella n. 1 si sono riportati gli importi ammessi a riconoscimento tariffario.

Sulla base delle fonti documentali trasmesse dal gestore, si riportano nella Tabella n. 2 i valori degli altri ricavi (AR e AR_{CONAI}) soggetti a fattore di *sharing*, così come definiti nell'art. 2.2 del MTR.

Altri Ricavi	COSMARI	Valore da scontare in tariffa	
		MIN	MAX
<i>AR_a Dati Conto economico</i>	1.240.907		
<i>AR_{CONAI,a} Dati Conto economico</i>	3.468.526		
P(1+It) (Base 2018)	1,020		
AR_a	1.265.848	379.754	759.509
AR_{CONAI,a}	3.538.240	1.167.619	2.972.122

Tabella n. 2 – Altri ricavi COSMARI nel PEF 2020

Come disciplinato dall'art. 2 del MTR, in funzione degli altri ricavi rendicontati nell'anno 2018, si potrà decurtare un valore al PEF:

- ricompreso in un *range* tra il 30% ed il 60% degli altri ricavi AR;
- ricompreso in un *range* tra il 33% ed il 84% degli altri ricavi AR_{CONAI}.

Sulla base dei valori rendicontati nel bilancio 2017 e coerentemente con i dettami dell'art. 15 del MTR, si è proceduto a definire "RC_{TV}", ovvero la componente tariffaria afferente ai conguagli per la parte variabile, come meglio dettagliato nella Tabella n. 3:

TV_a^{New}	COSMARI
<i>CRT_a</i>	4.942.506
<i>CTS_a</i>	4.735.149
<i>CTR_a</i>	3.947.100
<i>CRD_a</i>	15.978.290
Totale costi	29.603.045
<i>AR_a+AR_{CONAI,a} Dati Conto economico</i>	2.396.494
P(1+It) (Base 2017)	1,007
<i>AR_a+AR_{CONAI,a}</i>	2.413.269
<i>Condizione >0</i>	VERO
<i>b(AR_a+AR_{CONAI,a})</i>	2.413.269
STV_a^{New}	27.189.775
STV_a^{Old}	27.742.259
RC_{TV,a}	-552.484

Tabella n. 3 – Valore complessivo RCTV₂₀₂₀ gestore COSMARI

In funzione del meccanismo di gradualità disciplinato nell'art. 16 del MTR, nella Tabella n. 4 si riportano i valori minimi e massimi del conguaglio per la parte variabile che potranno essere

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

riconosciuti nel PEF, sulla base del confronto tra il costo unitario medio e il valore benchmark di riferimento, nonché sulla base della valutazione dei parametri γ da parte dell'ETC.

<i>Conguagli (range)</i>	COSMARI	Valore da scontare in tariffa	
		MIN	MAX
$RC_{TV,a}$	-552.484	-55.248	-497.235

Tabella n. 4 – Range min/max di RCTV 2020 gestore COSMARI

Nei prossimi paragrafi verranno illustrate le pertinenti determinazioni dell'ETC ai fini della valorizzazione delle variabili afferenti al meccanismo di gradualità.

c) Componenti tariffa fissa

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari alla seguente formula:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

dove:

- CSL_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio;
- CC_a sono i costi comuni;
- CK_a sono i costi di capitale;
- $COI_{TV,a}^{exp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi.

Analogamente alle componenti di costo operativo per la parte variabile, i valori di CSL_a e CC_a dell'anno 2020 sono quantificate applicando ai valori rendicontati nel bilancio 2018, il tasso di inflazione, come meglio specificato nella Tabella n. 5.

TF_a	Valori in bilancio 2018	Valori inflazionati ammessi nel PEF
CSL_a	2.839.555	2.896.627
CC_a	3.645.251	3.718.517
<i>di cui:</i>		
$CARC_a$	58.822	60.004
CGG_a	2.156.023	2.199.357
CCD_a	-	0
$COAL_a$	1.430.406	1.459.156
Totale	6.484.806	6.615.144

Tabella n. 5 – Componenti CSL_a e CC_a gestore COSMARI

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Ai fini del calcolo della variabile CK legata alla valorizzazione tariffaria degli *assets*, nelle Tabelle seguenti, partendo dagli importi delle immobilizzazioni e dei contributi dichiarati dal gestore, si descrivono le modalità di quantificazione delle variabili tariffarie. In Tabella n. 6 si riporta un quadro di sintesi della valorizzazione delle immobilizzazioni lorde e nette del gestore.

RAB Gestore totale - Anno 2020 (valori deflazionati)	COSMARI
IML	66.665.687
FA	40.849.840
IMN	25.815.847
AMM _{lordo CFP}	4.800.036
CFP	5.133.874
FA CFP	2.190.407
CIN _{fp}	2.943.467
AMM _{cfp}	187.354

Tabella n. 6 – Valori immobilizzazioni lorde e nette 2020 deflazionate

Nella Tabella n. 7 si descrivono i calcoli effettuati ai fini della determinazione del calcolo del capitale investito netto (CIN).

Remunerazione capitale investito - Anno 2020	COSMARI
IMN_a (netto CFP)	22.872.380
Ricavi _{a,A1} (Bilancio 2018)	40.222.184
CO _{a,B6+B7} (Bilancio 2018)	16.065.815
$\pi(1+It)$ (a-2) Base 2018	1,020
CCN_a	7.423.100
TFR	1.927.348
Fondo di quiescenza	0
Fondo rischi e oneri	209.551
Fondo rischi su crediti	0
Fondo svalutazione crediti	0
Fondo imposte e tasse (anche differite)	0
Fondo per la gestione post-mortem	0
Fondo per il ripristino beni di terzi	4.000
PR_a	2.140.899
CIN_a	28.154.582

Tabella n. 7 – CIN gestore COSMARI anno 2020

In funzione del capitale investito netto calcolato come sopra, nella tabella seguente si riportano i valori, attraverso i quali si è determinato il valore della remunerazione del capitale investito da ammettere in tariffa per l'anno 2020 (Tabella n. 8).

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Remunerazione capitale investito - Anno 2020	COSMARI
CIN_a	28.154.582
TIWACC	6,30%
R_a (senza time lag)	1.773.739
CIN_a post 31.12.2017	2.758.135
Time-lag	1,00%
R_a (time lag)	27.581
R_a (in tariffa)	1.801.320

Tabella n. 8 – Remunerazione del capitale (R) gestore COSMARI anno 2020

In coerenza con l'effettiva movimentazione dei saldi dei lavori in corso, si riportano nella Tabella n. 9 gli importi della remunerazione relativa ai Lavori In Corso - LIC (R_{LIC}):

WACCRID,a, - Anno 2020	COSMARI
Massimo	5,8%
Minimo	2,6%
Saggio per saldi invariati per Anni 4	2,60%
Saggio per saldi invariati per Anni 3	3,67%
Saggio per saldi invariati per Anni 2	4,73%
Saggio per saldi invariati per Anni 1	5,80%

Remunerazione capitale investito - Anno 2020	COSMARI
LIC per saldi invariati da 4 anni	0
LIC per saldi invariati da 3 anni	0
LIC per saldi invariati da 2 anni	96.235
LIC per saldi invariati da 1 anni	2.639.413
SLIC per saldi invariati da 4 anni	2,60%
SLIC per saldi invariati da 3 anni	3,67%
SLIC per saldi invariati da 2 anni	4,73%
SLIC per saldi invariati da 1 anni	5,80%
$R_{LIC-2020}$	157.641

Tabella n. 9 – Remunerazione dei LIC gestore COSMARI anno 2020

Infine, nella Tabella n. 10 si riportano i valori degli ammortamenti ammessi a riconoscimento tariffario.

Ammortamento delle immobilizzazioni - 2020	COSMARI
AMM_{2020} (Lordo Contributi)	4.800.036
AMM_{2020} (Contributi)	187.354
AMM_{2020}	4.612.682

Tabella n. 10 – Ammortamenti riconosciuti gestore COSMARI anno 2020

Concludendo, nella Tabella n. 11 di riepilogo sottostante si esplicitano le singole componenti tariffarie, quantificate come sopra descritto, ai fini del calcolo del "CK".

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Costi d'uso del capitale	COSMARI
<i>AMM a</i>	4.612.682
Costi d'uso proprietari (11.12)	-
<i>Acca</i> (Inflazionato)	1.226.793
<i>Ra</i> (in tariffa) + <i>R_{LIC,a}</i>	1.958.961
<i>CK₂₀₂₀</i>	7.798.436

Tabella n. 11 – CK gestore COSMARI anno 2020

Il valore riportato nella voce ACC di riferisce all'accantonamento per la copertura dei costi di chiusura della discarica di Cingoli e dei relativi costi di gestione post-operativa, così come espressamente previsto dall'art. 14 del MTR. Ai sensi dell'art. 1.11 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, *l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi*. Alla luce di tale disposizione e vista la proposta del gestore, i contratti di leasing in essere sono stati valorizzati sulla base del relativo canone.

Rispetto ai valori dichiarati e trasmessi dal gestore COSMARI si evidenziano alcune lievi differenze, come meglio dettagliate nella Tabella n. 12.

Costi d'uso del capitale COSMARI	Dati riconosciuti	Dati trasmessi	Differenza
<i>AMM a</i>	4.612.682	4.637.834	-25.152
Costi d'uso proprietari (11.12)	-	-	-
<i>Acca</i> (Inflazionato)	1.226.793	1.226.793	-
<i>Ra</i> (in tariffa)	1.801.320	1.740.885	60.435
<i>R_{LIC,a}</i>	157.641	160.286	-2.645
<i>CK₂₀₂₀</i>	7.798.436	7.765.798	32.638

Tabella n. 12 – CK gestore COSMARI anno 2020 – Confronto dati validati/trasmessi

Le differenze, peraltro di lievissima entità, derivano da alcune differenti valutazioni nel calcolo di talune variabili:

- arrotondamenti nei parametri utilizzati (deflatori, WACC, altri);
- una diversa valutazione circa la detrazione dei CFP;
- leggere differenze nel calcolo del CIN soprattutto con riferimento alla quantificazione del CCN (Capitale Circolante Netto).

Analogamente alla componente “RC_{TV}” si è proceduto a quantificare anche la componente “RC_{TF}”, ovvero quella afferente ai conguagli per la parte fissa, partendo dal bilancio consuntivo dell'anno 2017, come meglio dettagliato nella Tabella n. 13.

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Conguagli TF_a	COSMARI
CSL_a	1.915.814
$CARC_a$	35.913
CGG_a	2.384.478
CCD_a	0
$COal_a$	1.538.550
CK_a	9.675.508
STF_a^{New}	15.550.262
STF_a^{old}	7.206.312
$RC_{TF,a}$	8.343.950

Tabella n. 13 – Valore complessivo $RC_{TV\ 2020}$ gestore COSMARI

Si segnala un rilevante importo del conguaglio per la parte fissa. Ciò deriva principalmente dai seguenti fattori:

- il mancato inserimento nella tariffa 2018 della remunerazione del capitale investito;
- l'allocazione di componenti di costo fisso nella parte variabile.

In funzione del meccanismo di gradualità disciplinato dall'art. 16 del MTR, nella Tabella n. 14 si riportano i valori minimi e massimi del conguaglio per la parte fissa che potranno essere riconosciuti nel PEF sulla base delle scelte discrezionali operate dall'ETC, la cui scelta è descritta nei paragrafi successivi. In particolare si farà riferimento alla valutazione dei parametri γ e al confronto tra il costo unitario medio ed il valore "benchmark" di riferimento.

		Valore da scontare in tariffa	
Conguagli (range)	COSMARI	MIN	MAX
$RC_{TF,a}$	8.343.950	834.395	7.509.555

Tabella n. 14 – Range min/max di $RC_{TV\ 2020}$ gestore COSMARI

d) Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Ai sensi dell'art. 5.3 della Deliberazione 443/2019/R/rif "nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime". Nei PEF previgenti il 2020 comunicati all'ETC sono ricompresi importi per attività esterne al perimetro di servizio, così come definito nel MTR, per gli importi indicati nella Tabella n. 15.

COSMARI	Valori in bilancio 2018	Valori inflazionati ammessi nel PEF
Attività esterne incluse nei PEF	49.585	50.581

Tabella n. 15 – Attività esterne gestore COSMARI

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Coerentemente con le indicazioni del sopra menzionato art. 5.3, nei PEF approvati si provvederà a dare separata evidenza di tali poste.

4.3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Analogamente agli altri servizi pubblici regolati da ARERA, anche per il ciclo integrato dei rifiuti si è optato per un approccio asimmetrico in merito alla definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, in funzione delle caratteristiche locali.

In particolare vengono definite tre variabili, discrezionalmente valutate dall’Ente Territorialmente Competente, ai fini della valorizzazione del limite alla crescita annuale. Tali variabili vengono determinate in funzione del collocamento del gestore in uno dei 4 schemi della matrice seguente:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p style="text-align: center;">SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$ aumento max: 1,60%</p> <p>$QL_a = 0$</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$ aumento max: 4,60%</p> <p>$QL_a = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p style="text-align: center;">SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$ aumento max: 3,60%</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$ aumento max: 6,60%</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>

Tabella n. 16 – Matrice per limite all’incremento tariffario

Più precisamente, partendo da un incremento “naturale” rappresentato dal tasso di inflazione programmata (rpi pari all’1,7%), l’ETC è tenuto a valorizzare le seguenti variabili:

- X_a che rappresenta il coefficiente di recupero di produttività, da scontare al limite di crescita che può assumere un valore ricompreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a che rappresenta il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore ricompreso tra 0% e 2%;

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

- **PG_a** che rappresenta il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore ricompreso tra 0% e 3%.

Ai sensi dell'art. 1.3 della Determina n. 2/DRIF/2020 "il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario" e non quindi in modo separato tra i diversi gestori del medesimo ambito tariffario. Nella gestione COSMARI, evidenziandosi significative modifiche nel perimetro di servizio, sia in termini di inclusione di gestioni precedentemente non effettuate (in particolare la gestione dei CSL passata al gestore), sia in termini di miglioramenti di qualità, si ritiene opportuno valorizzare le variabili QL e PG nei suoi valori massimi e la variabile "X" nei suoi valori minimi, collocando quindi il gestore nello **Schema IV** della matrice e definendo un incremento massimo (parametro "ρ") del **6,6%** per tutti i PEF dei Comuni ricadenti nell'ATO 3, come meglio precisato nella Tabella n. 17.

Parametro ρ Anno 2020	Comune ATA 3 Macerata
<i>rpi</i>	1,70%
<i>X</i> [0,1% - 0,5%]	0,10%
<i>QL</i> [0% - 2%]	2,00%
<i>PG</i> [0% - 3%]	3,00%
ρ	6,60%

Tabella n. 17 – Parametro ρ

Nell'ottica di una gestione unitaria nell'intero territorio e secondo il principio di solidarietà tariffaria, non è stata operata una distinzione di limite di crescita annuale della tariffa tra i diversi Comuni dell'ATO 3. Tale motivazione deriva anche dal fatto che la gestione delle macerie post-sisma da parte del COSMARI nel periodo 2017-2019 ha generato per la società un significativo importo di extra ricavi che ha permesso, in detto periodo, di non ritoccare le tariffe nonostante gli aumenti di costo sostenuti in conseguenza di miglioramenti della qualità del servizio. La drastica riduzione di tali ricavi nell'anno 2020 impone un adeguamento degli importi da fatturare ai Comuni al fine di evitare il rischio di disequilibrio economico e finanziario della gestione.

4.4 Costi operativi incentivanti

Ai sensi dell'art. 8 del MTR, l'Ente Territorialmente Competente può favorire il conseguimento di obiettivi di miglioramento, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale:

$$\boxed{COI_{TV,d}^{exp}} \text{ e } \boxed{COI_{TF,d}^{exp}}$$

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

In ottica di contenimento dell'impatto tariffario, in via prudenziale la valorizzazione di dette componenti è stata quantificata unicamente in funzione delle seguenti situazioni:

- esternalizzazioni del servizio di spazzamento e lavaggio strade (CSL), dalla gestione comunale in economia al gestore affidatario del servizio COSMARI;
- esternalizzazione della gestione delle isole ecologiche, dalla gestione comunale in economia al gestore affidatario del servizio COSMARI.

In tali casi l'ATA 3, nella definizione delle componenti tariffarie, da un lato ha azzerato gli importi rendicontati per l'anno 2018 da parte dell'Amministrazione comunale con riferimento ai servizi esternalizzati (altrimenti si sarebbero riconosciuti importi per un servizio non gestito), dall'altro ha inserito importi nella componente tariffaria afferente ai costi operativi incentivati "COI" sulla base del contratto sottoscritto tra il Comune e il gestore COSMARI.

Nella Tabella n. 18 si riportano i valori dei costi operativi incentivanti riscontrati nei Comuni interessati da esternalizzazioni di servizi.

COMUNI	COI in tariffa
CINGOLI	39.825
CIVITANOVA MARCHE	99.430
MONTEFANO	64.020
POLLENZA	87.120
PORTO RECANATI	103.543
POTENZA PICENA	274.151
RECANATI	350.720
SAN SEVERINO MARCHE	251.740
TOLENTINO	283.051
TOTALE	1.553.600

Tabella n. 18 – COI gestore COSMARI

Si precisa che, rispetto ai valori dei costi operativi incentivanti proposti dal gestore, pari a circa 1,9 milioni di euro, l'ATA 3 ha ridotto il valore a circa 1,5 milioni di euro considerando come importo da riconoscere complessivamente quello a base del contratto sottoscritto con i rispettivi Comuni che hanno deciso di esternalizzare il servizio.

4.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4.5 del MTR, l'ETC può proporre all'Autorità il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie *“per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite”*.

Anche nell'ottica di definire adeguamenti tariffari sostenibili dalla collettività locale, l'ETC ha operato le opportune decurtazioni sia ai costi ammessi a tariffa da parte del gestore sia, in alcuni casi, ai costi

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

rendicontati dalle Amministrazioni comunali al fine di rientrare nel limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie definito nel paragrafo 4.3 della presente relazione.

4.6 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Come già descritto nel paragrafo 2.2 l'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore desunti dalle fonti contabili relativi all'anno 2017, ha quantificato le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$ coerentemente con le indicazioni di cui all'art. 15 del MTR. Nel paragrafo 4.8 della presente relazione verranno inoltre definite le opportune decurtazioni operate ai valori definiti alla voce RC per rientrare nei limiti alla crescita delle entrate tariffarie.

Con riferimento al meccanismo di gradualità, disciplinato dall'art. 16 del MTR, nella tabella seguente si riporta il confronto tra il CU_{eff} del gestore COSMARI ed il costo medio della Regione Marche così come risultante dall'ultimo rapporto dell'ISPRA (anno 2018), ritenuto il più idoneo *benchmark* di riferimento (Tabella n. 19).

$CU_{eff_{a-2}}$	2018
$\Sigma TV_{old_{a-2}}$ (IVA Inclusa)	27.742.259
$\Sigma TF_{old_{a-2}}$ (IVA Inclusa)	7.206.312
q_{a-2} (t)	162.813
$CU_{eff_{a-2}}$ (€/t)	214,65

Benchmark (rapporto ISPRA 2018)	2018
COSMARI (€/ton)	308,79

Tabella n. 19 – Gradualità gestore COSMARI

Come si può notare, il costo unitario medio rilevato per il gestore COSMARI risulta decisamente inferiore rispetto al valore di *benchmark*. Considerato inoltre che il totale del conguaglio 2017 è superiore a zero (Tabella n. 20), coerentemente con le indicazioni di cui all'art. 16 del MTR, nella Tabella n. 21 si riportano i *range* di valori dei parametri γ_1 , γ_2 e γ_3 e quelli scelti dall'Ente Territorialmente Competente, con riferimento al meccanismo di gradualità relativo a COSMARI.

RC_a	2020
$RC_{TV,a}$	-552.484
$RC_{TF,a}$	8.343.950
RC_a	7.791.466

Tabella n. 20 – Gradualità gestore COSMARI

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Coefficiente 2020	Min	Scelto	Max
$\gamma_{1,a}$	-0,25	-0,06	-0,06
$\gamma_{2,a}$	-0,20	-0,03	-0,03
$\gamma_{3,a}$	-0,05	-0,01	-0,01
γ_a	-0,5	-0,1	-0,1

Tabella n. 21 – Definizione parametri γ - gestore COSMARI

Più precisamente:

- con riferimento al parametro γ_1 avendo il gestore pienamente rispettato gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, è stato valorizzato il parametro nel suo valore massimo;
- con riferimento al parametro γ_2 reputando il gestore pienamente efficace nelle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, è stato valorizzato il parametro nel suo valore massimo;
- con riferimento al parametro γ_3 pur non avendo svolto specifiche indagini di “customer satisfaction”, il gestore ha pienamente assolto agli obblighi comunicazionali nei confronti della collettività locale e il parametro è stato quindi valorizzato nel suo valore massimo.

Infine, con riferimento alla definizione della variabile “r” anche in virtù delle decurtazioni ai conguagli per la parte fissa, meglio illustrati nel paragrafo 4.8, si è optato per una scelta del parametro pari a 1.

Nella Tabella n. 22 si riportano i valori di RC_{TV} e RC_{TF} relativi al PEF 2020.

RC_a	PEF 2020
$RC_{TV,a}$	-552.484
$RC_{TF,a}$	8.343.950
γ_a	-0,1
r	1
$(1+\gamma_a)RC_{TV,a}/r$	-497.235
$(1+\gamma_a)RC_{TF,a}/r$	7.509.555

Tabella n. 22 – Valore RC post gradualità - COSMARI

Con riferimento ai medesimi parametri per l’applicazione del meccanismo di gradualità adottati sui valori rendicontati dai Comuni, la scelta dell’Ente è stata quella di minimizzare l’effetto sull’impatto tariffario. Nei PEF predisposti, vengono indicati i valori definiti per ciascun Comune.

4.7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Ai sensi dell’art. 2.2., il MTR definisce n. 2 variabili di *sharing* degli altri ricavi:

- il parametro “b” è il fattore di *sharing* dei proventi. Tale parametro va a scontare al totale del PEF una quota dei ricavi ottenuti dal gestore. Questi derivano dalla vendita di materiale ed energia

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

derivante da rifiuti, senza considerare i ricavi che scaturiscono dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (vedi punto successivo);

- il parametro “ ω ” è il fattore di *sharing* dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Partendo dall'assunto dell'art. 4.5 della Deliberazione 443/2019 secondo cui, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, al fine di minimizzare l'incremento tariffario, in deroga ai *range* previsti nel MTR, si fissa il valore di “b” pari a 1 ed il valore del parametro “ ω ” pari a zero. Come meglio evidenziato nella Tabella n. 23, il totale importo degli altri ricavi è stato così interamente decurtato dal valore complessivo del PEF 2020.

Benchmark	Valore scelto dall'ETC
b [0,3 - 0,6]	1
ω [0,1 - 0,4]	0
Margine AR	
<i>AR_a (dati CE 2018 inflazionati)</i>	1.265.848
<i>Sharing al Gestore (%)</i>	0%
<i>Margine al gestore (euro)</i>	0
Margine AR_{CONAI}	
<i>AR_{aCONAI} (dati CE 2018 inflazionati)</i>	3.538.240
<i>Sharing al Gestore (%)</i>	0%
<i>Margine al gestore (euro)</i>	0

Tabella n. 23 – Fattori di sharing – COSMARI

Tale scelta è giustificata dal fatto che anche negli anni passati la quota di ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti che COSMARI ha “restituito” ai Comuni soci è stata molto elevata, derivando ciò dalla natura *in-house* del soggetto gestore (caratteristica che porta COSMARI a non perseguire integralmente logiche di profitto spinte, ma ad avvantaggiare per quanto possibile i Comuni soci).

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Alla luce dell'analisi sin qui svolta, nella Tabella n. 24 si riportano gli importi delle componenti tariffarie relative al gestore COSMARI.

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

TV_a	COSMARI
CRT_a	5.215.082
CTS_a	4.333.707
CTR_a	4.112.344
CRD_a	17.654.100
$COI^{exp}_{TV,a}$	72.800
$b(AR_a)$	1.265.848
$b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a}$	3.538.240
$(1+\gamma_a)RC_{TV,a}/r$	-497.235
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0
ΣTV_a	26.086.711

TF_a	COSMARI
CSL_a	2.896.627
CC_a	3.718.517
CK_a	7.798.436
$COI^{exp}_{TF,a}$	1.956.591
$(1+\gamma_a)RC_{TF,a}/r$	7.509.555
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0
ΣTF_a	23.879.726

ΣT_a	49.966.436
--------------------------------	-------------------

Tabella n. 24 – Entrate tariffarie - COSMARI

Nella Tabella n. 25 si evidenzia il rilevante scostamento tra la percentuale di incremento dei ricavi (di poco inferiore al 40%) tra il 2020 ed il 2019, in funzione dell'applicazione del MTR per il gestore COSMARI ed il limite alla crescita alle entrate tariffarie così come dettagliato nel paragrafo 2.3 della presente relazione, nonostante la determinazione dei parametri “b” e “ ω ” più penalizzati per il gestore, rispetto a quanto disciplinato nel MTR.

Parametro	COSMARI
rpi	1,70%
X [01%-0,5%]	0,10%
QL [0%-2%]	2,00%
PG [0%-3%]	3,00%
ρ_a	6,60%
Limite alla crescita annuale	COSMARI
T^{old}_{2019}	35.949.648
ΣT_a	49.966.436
$\Sigma T_a/\Sigma T_{a-1}$	1,390
Variazione annuale calcolata (%)	38,99%
Variazione annuale calcolata (euro)	14.016.788
Limite alla crescita annuale (coefficiente)	1,066
Limite alla crescita annuale (euro)	38.322.325
Rispetto del limite di crescita tariffaria	FALSO
Importo eccedente il limite alla crescita (euro)	11.644.112
Collocazione quadrante	Schema IV
QL (Miglioramento della qualità)	SI
PG (Ampliamento del perimetro di gestione)	SI

Tabella n. 25 – Verifica crescita tariffaria - COSMARI

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Tale significativo scostamento è determinato:

- dal mancato inserimento della remunerazione del capitale investito nella tariffa determinata per gli anni precedenti;
- dalla considerazione nel MTR del valore relativo ai conguagli dell'anno 2018;
- dall'adeguamento inflazionistico delle poste di costo, nonché dal deflazionamento degli assets ai fini della quantificazione della RAB;
- dal verificarsi in passato di gestioni straordinarie che hanno determinato ricavi oggi non più presenti (gestione delle macerie post-sisma) e che hanno permesso l'azzeramento nell'ultimo triennio degli adeguamenti tariffari.

Ritenendo tuttavia insostenibile nei confronti della collettività locale un adeguamento tariffario così rilevante e significativo, l'ETC ha ritenuto opportuno adottare le seguenti decisioni:

- azzeramento (per il solo anno 2020) della componente legata alla remunerazione del capitale investito (riduzione di € 1.958.961);
- inserimento nel PEF dell'importo di COI derivante dai contratti sottoscritti tra i Comuni che cesseranno i servizi in economia e il COSMARI al posto dell'importo comunicato all'ETC dallo stesso gestore (riduzione di € 475.791);
- azzeramento della componente RC_{TF} , ritenendo che tale posta afferente al bilancio 2018 possa essere stata interamente coperta con la gestione post-sisma delle macerie (riduzione di € 7.509.555).

Alla luce di quanto finora argomentato, nella Tabella n. 26 si riporta un confronto tra i valori pre e post rimodulazione, evidenziando la riduzione di circa € 9,9 milioni, esclusivamente riferibile alla parte delle entrate fisse.

TV_a	Importi pre rimodulazione	Importi post rimodulazione	Differenza
CRT_a	5.215.082	5.215.082	-
CTS_a	4.333.707	4.333.707	0
CTR_a	4.112.344	4.112.344	0
CRD_a	17.654.100	17.654.100	0
$COI^{exp}_{TV,a}$	72.800	72.800	0
$b(AR_a)$	1.265.848	1.265.848	0
$b(1+\alpha_a)AR_{CONAL,a}$	3.538.240	3.538.240	0
$(1+\gamma_a)RC_{TV,a}/r$	-497.235	-497.235	0
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0	0	0
ΣTV_a	26.086.711	26.086.711	0

Tabella n. 26 – Decurtazioni tariffarie – COSMARI (parte variabile)

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

TF_a	Importi pre rimodulazione	Importi post rimodulazione	Differenza
CSL_a	2.896.627	2.896.627	0
CC_a	3.718.517	3.718.517	0
CK_a	7.798.436	5.839.475	1.958.961
$COI^{exp}_{TF,a}$	1.956.591	1.480.800	475.791
$(1+\gamma_a)RC_{TF,a}/r$	7.509.555	-	7.509.555
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	-	-	0
ΣTF_a	23.879.726	13.935.419	9.944.307
ΣT_a	49.966.436	40.022.129	9.944.307

Tabella n. 27 (segue) – Decurtazioni tariffarie – COSMARI (parte fissa)

Come evidenziato nel paragrafo successivo, considerando la riduzione di cui sopra i PEF predisposti per tutti i Comuni ricadenti nell'ATO 3 rientrano nei limiti alla crescita annuale così come definito nel paragrafo 4.3 della presente relazione.

4.9 Criteri di ribaltamento e rho per Comune

Al fine di minimizzare gli impatti tariffari nei confronti delle Amministrazioni comunali, per attribuire i costi derivanti dal PEF del gestore, si sono utilizzate le medesime percentuali di ribaltamento adottate negli anni precedenti dal COSMARI, eventualmente operando gli opportuni accorgimenti in caso di variazione del perimetro di servizio a seguito di esternalizzazioni.

Allegati:

1. *Relazione d'accompagnamento gestore unico d'Ambito COSMARI S.r.l. e relativi allegati inoltrati;*
2. *Relazione d'accompagnamento dei Comuni e relativi allegati inoltrati;*
3. *Relazione di validazione dati COSMARI S.r.l.;*
4. *Relazione di validazione dati Comuni.*

Comune di Civitanova	Ambito tariffario/Comune di		
	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	689.556	-	689.556
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	760.535	-	760.535
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	642.280	-	642.280
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	2.691.834	-	2.691.834
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	193.012	-	193.012
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+w)AR_{CONAI}$	539.498	-	539.498
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	- 41.191	- 166.903	- 208.095
Oneri relativi all'IVA indetraibile	-	287.670	287.670
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	4.010.504	120.766	4.131.270
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	579.379	-	579.379
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	11.809	587.068	598.877
Costi generali di gestione - CGG	432.846	290.464	723.309
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	40.910	40.910
Altri costi - COal	287.170	43.968	331.138
Costi comuni – CC	731.825	962.410	1.694.235
Ammortamenti - Amm	702.882	-	702.882
Accantonamenti - Acc	186.939	385.366	572.305
Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	889.821	385.366	1.275.187
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	99.430	-	99.430
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$	-	113.357	113.357
Oneri relativi all'IVA indetraibile	-	294.405	294.405
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	2.300.456	1.755.538	4.055.994
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	-	-	-
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	1.876.305	6.310.960	8.187.264
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	-	537.249	537.249
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV_{TV}^{EXP}	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS_{TV}^{EXP}	-	-	-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV_{TF}^{EXP}	-	-	-
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$			
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$			-
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$			-
Verifica del limite di crescita			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ			6,6%
ΣT_{2020}			8.187.264
ΣT_{2019}			7.805.149
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,049
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
riclassifica TV_a			3.749.160
riclassifica TF_a			4.438.104
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
Variazione percentuale PER 2020 su PEF 2019			4,90%
Importo TARI da articolare al netto delle detrazioni di cui al c. 1.4 Det. 2/DRIF/2020			7.650.015